



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato A alla Delib.G.R. n. 10/14 del 4.3.2026

**PIANO REGIONALE DI INDIVIDUAZIONE  
DELLE ZONE DI ACCELERAZIONE TERRESTRI**  
D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190

**RELAZIONE TECNICA**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

## Sommario

1. Introduzione .....	3
2. Quadro di riferimento normativo e di programmazione .....	3
2.1 Quadro di riferimento normativo .....	3
2.1.1 Riferimento normativo .....	3
2.1.2 Inquadramento normativo .....	4
2.2 Quadro programmatico .....	4
3. Quadro conoscitivo .....	4
4. Proposta di Piano .....	5
4.1 Obiettivi di Piano .....	5
4.2 Individuazione della proposta delle zone di accelerazione .....	5
4.3 Metodologia utilizzata per l'individuazione cartografica delle proposte di zone di accelerazione .....	6
4.4 Disciplina relativa alle zone di accelerazione proposte .....	7
4.5 Procedura approvativa del piano .....	9
4.6 Riesame e aggiornamento .....	9



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

## 1. Introduzione

Il Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili si configura come un ulteriore strumento strategico per supportare una transizione energetica sostenibile e territorialmente equilibrata. La proposta di piano delle Zone di Accelerazione Terrestri individua le zone di accelerazione sulla base dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.

Il presente documento deriva dalle previsioni di cui al decreto-legge n. 73 del 2025, convertito con modificazioni nella L. n.105/2025, il quale all'art.13 ha apportato modificazioni, per quanto riguarda gli impianti a fonti rinnovabili, al D.Lgs. 25 novembre 2024 n.190, disciplinando tempi e modi di attuazione delle zone di accelerazione. Tale modifica normativa attribuisce alle aree industriali, come individuate dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali comunque denominati e con le esclusioni di cui si dirà nel seguito, la qualifica di "zone di accelerazione", nelle quali gli interventi possono essere realizzati con alcune semplificazioni procedurali.

Nello stesso decreto-legge n. 73 del 2025 è stabilito che le Regioni debbano sottoporre le proposte di Piani di individuazione delle zone di accelerazione alla Valutazione Ambientale Strategica entro il 31 agosto 2025.

Il GSE ha pubblicato la mappa nazionale delle zone di accelerazione, accessibile online, quale strumento preliminare di riferimento e base di partenza per l'elaborazione della proposta di pianificazione regionale delle zone di accelerazione terrestri, tenendo conto della peculiarità e caratteristiche proprie della regione Sardegna.

## 2. Quadro normativo e di programmazione

### 2.1 Quadro normativo

#### 2.1.1 Riferimento normativo

- Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;
- Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento e del consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), come recentemente novellato;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);
- Legge regionale n. 15/2022 (Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

- Decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 (Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti), convertito con modificazioni nella L. n. 105 del 18 luglio 2025;
- Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili);
- D.Lgs. 26 novembre 2025, n. 178 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118);
- Legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 così come modificata a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 184/2025.

### 2.1.2 Inquadramento normativo

La direttiva (UE) 2023/2413, cosiddetta RED III, ha introdotto l'articolo 15 quater alla direttiva RED II, stabilendo che entro il 21 febbraio 2026 gli Stati membri dovessero provvedere all'adozione di appositi piani per l'individuazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, all'interno delle aree già considerate idonee. In tali zone si applicano procedure autorizzative semplificate, con tempi massimi ridotti a dodici mesi per i progetti ordinari e a sei mesi per impianti di potenza inferiore a 150 kW e sistemi di stoccaggio co-ubicati.

Il recepimento nazionale è avvenuto con il D.lgs. n. 190/2024, che all'articolo 12 attribuisce a Regioni e Province autonome l'obbligo di adottare, entro la medesima scadenza, un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri. Tali Piani individuano zone di accelerazione che devono essere ricomprese all'interno delle aree già individuate come idonee, e riguardare non solo gli impianti a fonti rinnovabili, ma anche i sistemi di stoccaggio dell'energia e le infrastrutture strettamente connesse.

La disciplina di cui sopra è stata recentemente innovata dall'articolo 13 del D.L. n. 73/2025, convertito in L. n. 105/2025, che ha ribadito l'obbligatorietà per le Regioni di adottare i Piani delle zone di accelerazione terrestri. Tale adempimento discende direttamente dagli obblighi assunti dallo Stato italiano in sede europea ed è quindi vincolato dal quadro costituzionale (art. 117, commi 1 e 11, Cost.).

La procedura del piano di individuazione delle zone di accelerazione è disciplinata dal DLgs 190/2024.

## 2.2 Quadro programmatico

Il quadro programmatico è stato ampiamente sviluppato nel capitolo 6 del Rapporto Ambientale, al quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti.

## 3. Quadro conoscitivo

La transizione energetica rappresenta uno dei pilastri strategici delle politiche europee, nazionali e regionali, con l'obiettivo di coniugare decarbonizzazione, sostenibilità ambientale, sicurezza energetica e sviluppo economico. In tale scenario, la Sardegna riveste un ruolo peculiare e complesso, derivante sia dalle



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

caratteristiche strutturali del suo sistema energetico, sia dalle sfide legate alla sua condizione di insularità.

Il quadro Conoscitivo, ampiamente sviluppato nel Rapporto Ambientale e al quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti, rappresentare un utile elemento informativo e interpretativo per l'elaborazione dei contenuti e delle scelte di Piano descritte nel capitolo 4.

In particolare, evidenzia come la Sardegna si trovi in una fase cruciale della propria storia energetica. Le criticità derivanti da isolamento infrastrutturale e dipendenza fossile possono tradursi, grazie a un'attenta pianificazione, in opportunità per costruire un modello regionale di transizione giusta, equa e sostenibile.

## **4. Proposta di Piano**

### **4.1 Obiettivi di Piano**

Il D.L. n. 73/2025, convertito nella legge 18 luglio 2025, n. 105, all'articolo 13 ha modificato l'art.12 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.

In particolare, il comma 5 dell'art.12 del succitato decreto legislativo dispone che entro il 21 febbraio 2026, sulla base della mappatura di cui al comma 1 e nell'ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, ciascuna regione e provincia autonoma approva un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri, comprensive delle aree individuate ai sensi del comma 7-bis.

### **4.2 Individuazione della proposta delle zone di accelerazione**

La presente proposta individua le zone di accelerazione sulla base dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 190/2024 ed è stata oggetto di adozione con deliberazione della Giunta regionale n. 45/1 del 28.8.2025.

Preliminarmente, si rappresenta che la proposta individua le zone di accelerazione unicamente per la tipologia FER fotovoltaico e relativi sistemi di stoccaggio. Il fotovoltaico è, infatti, è una tecnologia caratterizzata da un impatto visivo e ambientale contenuto, dalla totale silenziosità in fase di esercizio e da un'elevata riciclabilità dei componenti a fine vita e pertanto risulta maggiormente compatibile, rispetto alle altre tipologie di impianti FER a procedure di semplificazione per le quali venga esclusa la procedura di valutazione di impatto ambientale

Sono state individuate, in coerenza con il rapporto ambientale, quali zone di accelerazione i siti industriali e le aree attrezzate a destinazione industriale, artigianale e commerciale, gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali, e le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura.

La cartografia allegata al Piano ha carattere meramente indicativo e contiene l'individuazione delle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Per quanto attiene gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali, e le aree adibite a parcheggi, poiché non risulta possibile individuarle cartograficamente, le stesse sono tipizzate e andranno verificati alla scala dell'intervento.

Alle zone di accelerazione così individuate devono essere applicate, le esclusioni previste dal comma 7 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 190/2024 che recita *"Sono escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone"*.

La proposta di Piano individua, nell'ambito delle aree idonee di cui all'articolo 11-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 190/2024, le seguenti tipologie di zone di accelerazione terrestri:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

**A. I siti industriali e le aree industriali, artigianali e commerciali attrezzate.** La perimetrazione indicativa di tali aree è riportata nella cartografia allegata al Piano.

La perimetrazione indicativa di tali aree è riportata negli strati informativi denominati:

- *“Correzione disallineamenti cartografici nei perimetri dei Consorzi industriali ZIR Zone D e PIP in aree mappate dal GSE”* e deriva dalla verifica della perimetrazione effettuata dal GSE ai sensi dell'articolo 12, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 190/2024;

- *“perimetri dei Consorzi industriali ZIR PIP non compresi in aree GSE”*;

- *“perimetri delle Zone D industriali da strumenti urbanistici non compresi in aree GSE”*.

I perimetri di tali ultimi due tipologie di areali integrano i dati forniti dal GSE e comprendono i perimetri dei Consorzi industriali, ZIR, PIP, e i perimetri delle Zone D industriali individuate agli strumenti urbanistici comunali ai sensi del D.A. n. 2266/U/1983.

**B. gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;**

**C. le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura.**

Le categorie B e C, comprendono le superfici di copertura di manufatti edilizi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, edifici, tettoie, pergolati, pensiline, pubblici e privati, di qualsiasi natura, legittimamente realizzati o da realizzare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici.

#### **4.3 Metodologia utilizzata per l'individuazione cartografica delle proposte di zone di accelerazione**

Con riferimento al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), e alle tipologie prioritarie di zone di accelerazione indicate dal comma 5 dell'articolo 12 del sopraccitato decreto, sono stati analizzati i dati in possesso dell'Amministrazione regionale e i dati forniti dal GSE.

La cartografia contiene i seguenti strati informativi:

- Layer 0 - Aree mappate dal GSE ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 190/2024
- Layer 1 – Correzione disallineamenti cartografici nei perimetri dei Consorzi industriali ZIR Zone D e PIP in aree mappate dal GSE
- Layer 2 - perimetri dei Consorzi industriali ZIR PIP non compresi in aree GSE
- Layer 3 - perimetri delle Zone D industriali da strumenti urbanistici non compresi in aree GSE
- Layer 4 – Aree protette per scopi di tutela ambientale (Monumenti naturali, Chiroterofauna, IBA 2018, Oasi istituite, Riserve naturali, Aree di rilevante interesse naturalistico, Zone umide DPR 448/76, Parchi nazionali 2024, Parchi regionali 2024, SIC e ZSC, ZPS, Aree marine protette, Santuario Pelagos)

Ai fini della individuazione delle zone di accelerazione, rispetto alle mappature di riferimento riportate nelle tavole, vanno, inoltre, applicate le esclusioni indicate nel comma 7 dell'articolo 12 del D.Lgs n. 190/2024 che recita *“Sono escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone”*, e nella disciplina del Piano.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

In considerazione della scala territoriale del piano e della parziale disponibilità dei dati da parte dei diversi Soggetti competenti, si evidenzia che l'assenza o la parziale rappresentazione dei tematismi previsti dalle norme di riferimento comporta la necessità da parte dell'operatore, una volta selezionato un potenziale perimetro, di effettuare una verifica puntuale, alla scala della proposta di intervento, per dimostrare la sussistenza delle condizioni che ne consentono la concreta qualificazione come zona di accelerazione. Parimenti, il fatto che un dato areale non sia ricompreso nella perimetrazione di Piano non esclude affatto che possa trovare applicazione la disciplina sulle zone di accelerazione, qualora si dimostri il possesso delle suddette condizioni.

#### **Allegati cartografici:**

- Tavola 1 – Correzioni regionali alle aree mappate dal GSE ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 190/2024 (base limiti amministrativi);
- Tavola 2 – Perimetri di riferimento per le Zone di Accelerazione di cui è disponibile la rappresentazione cartografica (base limiti amministrativi);
- Tavola 3 – Perimetri di riferimento per le Zone di Accelerazione di cui è disponibile la rappresentazione cartografica (base ortofoto);
- Tavola 4 – Aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, di cui al comma 7 dell'articolo 12 del d.lgs 190/2024 (base limiti amministrativi);
- Tavola 5 – Perimetri di riferimento per le Zone di Accelerazione di cui è disponibile la rappresentazione cartografica con sovrapposizione dei tematismi di possibile esclusione di cui al comma 7 dell'articolo 12 del D.gs. n. 190/2024 (base limiti amministrativi);
- Tavola 6 – Perimetri di riferimento per le Zone di Accelerazione di cui è disponibile la rappresentazione cartografica con sovrapposizione dei tematismi di possibile esclusione di cui al comma 7 dell'articolo 12 del D.lgs. n. 190/2024 (base ortofoto).

In considerazione della scala delle tavole e della molteplicità dei dati e relativi segni grafici, al fine di fornire uno strumento di supporto per una migliore lettura dei dati e delle loro sovrapposizioni e per le operazioni di verifica soprarichiamate viene messo a disposizione un progetto GIS contenente i suddetti layer, le informazioni di base e i relativi dati geografici in formato SHP, nelle versioni compatibili con ArcGIS e QGIS.

#### **4.4 Disciplina relativa alle zone di accelerazione proposte**

Ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.Lgs. n. 190/2024, sono escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone.

In relazione alla concreta individuazione delle Zone di accelerazione e in considerazione di quanto precisato nei paragrafi precedenti sul valore orientativo delle informazioni cartografiche riportate nelle tavole di riferimento, le Zone di accelerazione dovranno essere individuate, nel caso concreto, effettuando le dovute verifiche alla scala dell'intervento proposto, anche in relazione al requisito di urbanizzazione delle aree.

La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A (interventi in attività libera) e B (interventi in regime di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

PAS) del D.Lgs. n. 190/2024, che insistano nelle zone di accelerazione, unicamente per la tipologia fotovoltaico e relativi sistemi di stoccaggio, non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante, ai sensi dell'art.12, comma 10 del medesimo decreto legislativo.

Nel caso degli interventi di cui all'allegato C (interventi in regime di autorizzazione unica), che insistano nelle zone di accelerazione, unicamente per la tipologia fotovoltaico e relativi sistemi di stoccaggio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-quater, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo e non si applicano le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, a condizione che il progetto contempli le misure di mitigazione stabilite in sede di valutazione ambientale strategica del presente Piano.

La contemplazione delle misure di mitigazione riportate nell'allegato al Piano denominato "Misure di mitigazione e relativi aspetti attuativi" consentirà, nel caso degli interventi di cui all'allegato C al D.Lgs. 190/2024 la non applicazione delle procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Le misure di semplificazione si applicano qualora l'impianto ricada interamente in una zona di accelerazione. Nel caso in cui un impianto ricada solo parzialmente in una zona di accelerazione, le misure di semplificazione non si applicano.

A tal fine il concetto di impianto deve intendersi non comprensivo delle opere connesse come definite dall'art. 4, comma 1, letter f-quater), del D.Lgs. n. 190/2024, che recita "*le opere di connessione dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione ovvero alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione nelle predette reti dell'energia prodotta o accumulata, nonché le opere di connessione alla rete di distribuzione del gas naturale o di idrogeno per gli impianti di produzione di biometano o di idrogeno, fatta eccezione per gli interventi edilizi*".

All'interno delle zone di accelerazione è necessario il rispetto di eventuali disposizioni preclusive alla realizzazione dell'intervento, dipendenti da vincoli disposti dalla normativa nazionale e regionale vigente, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la disciplina del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) in materia di assetto idrogeologico, le disposizioni previste dall'articolo 20 delle NTA del PPR, dall'articolo 10-bis della L.R. n. 45/1989, in materia di tutela e salvaguardia del territorio, e in coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali.

In riferimento all'assetto idrogeologico del territorio, indipendentemente dalla disciplina del PAI, è sempre necessario il rispetto della disciplina sovraordinata; a titolo esemplificativo si ricordano le inderogabili disposizioni in materia idraulica dettate dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523.

Per quanto concerne il rilascio dell'autorizzazione di competenza nei territori gravati dal vincolo di cui all'art. 61 D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 2 L. n. 64/1974), è necessario che le opere che si intendano realizzare, ad esclusione delle ordinarie manutenzioni, rispettino le seguenti condizioni:

- le opere che si intendono realizzare non siano di aggravio o pregiudizio alle situazioni di instabilità del suolo per le quali il comune, nel cui territorio esse ricadono, sia stato dichiarato da consolidare ex R.D. n. 445/1908;
- le opere che si intendono realizzare non siano pregiudicate dalle situazioni di instabilità per le quali il comune, nel cui territorio esse ricadono, sia stato dichiarato da consolidare ex R.D. n. 445/1908;
- le opere che si intendono realizzare non siano pregiudizievoli alla stabilità di quelle eseguite dallo Stato (dalla Regione) per contenere i fenomeni di instabilità del suolo per le quali queste ultime furono preordinate.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Si ricorda che in caso di presenza di aree gravate dall'uso civico, ancorché ricadenti nelle zone di accelerazione terrestri, dovranno essere rispettate le disposizioni sovraordinate, con specifico riferimento alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12. Al fine di accertare la presenza di usi civici nelle aree interessate dagli interventi, il proponente dovrà allegare alla proposta di intervento un piano particellare analitico contenente le indicazioni di tutte le particelle catastali interessate.

#### **4.5 Procedura approvativa del Piano**

La proposta di Piano è adottata con deliberazione della Giunta regionale ed è trasmessa al Consiglio regionale per il parere da parte della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 4, lett. I), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

La proposta di Piano adottata è sottoposta, inoltre, ai sensi dell'articolo 12, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 190/2024, a valutazione ambientale strategica di cui al titolo II della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al fine di evitare l'impatto ambientale negativo che potrebbe verificarsi o quantomeno al fine di ridurlo, il Piano contiene adeguate misure di mitigazione ai sensi dell'articolo 15-quater, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2018/2001.

Contestualmente, la proposta di Piano sarà oggetto delle pubblicazioni previste per legge.

#### **4.6 Riesame e aggiornamento**

Il Piano, come disciplinato dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 190/2024, è riesaminato periodicamente e/o qualora si manifesti la necessità di aggiornamento al fine di tener conto del monitoraggio sugli obiettivi di conversione energetica.

In particolare, si prevede l'aggiornamento del Piano in esito alla conclusione della procedura di aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEARS), avviata con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/39 del 10 ottobre 2024 e attualmente in corso, nonché alle risultanze del monitoraggio.